



N.protocollo: 24/2010

10 agosto 2010

Oggetto: RITENUTA D'ACCONTO DEL 10% SUI BONIFICI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 55%

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disposizione introdotta dal D.L. n.78/10 che prevede l'obbligo – decorrente dal 1° luglio 2010 - da parte delle Banche e delle Poste Italiane spa di applicare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10% in relazione ai bonifici che godono delle detrazioni di imposta del 36% o del 55%.

I punti critici chiariti dall'Agenzia delle Entrate riguardano:

- ➔ la base imponibile su cui operare la ritenuta;
- ➔ l'esclusione di sanzioni in sede di prima applicazione della disposizione;
- ➔ il trattamento delle somme da assoggettare contemporaneamente alla nuova ritenuta del 10%, ma anche ad altri tipi di ritenute a titolo di acconto.

Base di calcolo della ritenuta

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% o del 55% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori, quindi a importi che risultano comprensivi sia del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione del bene sia della relativa imposta sul valore aggiunto.

L'obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto che dispone il pagamento e cioè il cliente (come avviene, generalmente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla Banca o alla Posta che riceve l'accredito della somma.

Occorre, peraltro, considerare che la misura dell'aliquota Iva afferente alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni agevolabili fatturate dal soggetto esecutore delle opere di ristrutturazione edilizia o di intervento di risparmio energetico varia in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l'importo del corrispettivo può essere assoggettato ad Iva con aliquota del 10% o del 20%.

Nel merito, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ➔ la ritenuta di acconto non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell'Iva), bensì sull'imponibile;
- ➔ non essendo la Banca o la Posta a conoscenza dell'aliquota Iva applicata all'operazione (dal bonifico, infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 10% deve essere calcolata su un imponibile determinato assumendo l'Iva sempre nella misura del 20%, indipendentemente dall'importo fatturato;

quindi:

- ➔ la Banca o la Posta opereranno le ritenute del 10% su una base imponibile pari all'importo lordo da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla Banca o Posta un importo decurtato della ritenuta di acconto del 10%, che potrà scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate consentisse la certificazione della ritenuta mediante evidenza della stessa da parte della banca nell'estratto conto del beneficiario (aspetto non trattato dalla C.M. n.40/10).

Esclusa l'applicazione di sanzioni

In considerazione dell'immediatezza dell'entrata in vigore del Provvedimento del 30 giugno 2010 (dal giorno successivo, cioè dal 1° luglio 2010), della complessità degli adempimenti che le Banche e le Poste devono porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma, la C.M. n.40 afferma che sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni in sede di prima applicazione della disposizione.

In una prima fase, infatti, le banche hanno già applicato la ritenuta del 10% sull'intero ammontare del bonifico effettuato dal disponente.

Presenza di altri tipi di ritenuta di acconto

In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico che fruiscono della detrazione del 36% o del 55% è già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante, come ad esempio sui corrispettivi dovuti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi (nella misura del 4%) o sui corrispettivi dovuti ai professionisti a fronte di prestazioni di servizi detraibili (nella misura del 20%).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla fonte sugli stessi corrispettivi, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% da parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente previste dal DPR n.600/73.

Nel caso in cui il destinatario del bonifico fruisca di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'Irpef (ad esempio il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all'art.13 della L. n.388/00) la ritenuta del 10% deve essere comunque operata sulle somme accreditate e potrà essere scomputata dal saldo della medesima imposta sostitutiva.